



COMUNE DI PRATO

Disposizione del Segretario Generale n.**12** del **18/11/2025**

Oggetto: **Disposizioni contenenti l'individuazione del “titolare effettivo” ex d.lgs. 21.11.2007, n. 231.**

Maria Benedetta Dupuis 18/11/2025

Oggetto: Disposizioni contenenti l'individuazione del "titolare effettivo" ex d.lgs. 21.11.2007, n. 231.

Il Segretario Generale

Visto l'art. 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante: "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005*" e l'art. 22 del Regolamento UE 2021/241 che impone il principio di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, per cui in ragione di ciò sussiste l'obbligo per gli stati membri - al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza - di raccogliere le categorie standardizzate di dati tra cui: il nome, il cognome, la data di nascita del titolare effettivo del destinatario dei fondi o l'appaltatore;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante: "*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*", per cui il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività , nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica, o le persone, che, possedendo suddetta entità, ne risultano beneficiarie. Pertanto ne consegue che tutte le entità giuridiche devono essere dotate di un titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica;

Visti il Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022, recante le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust*;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Viste le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR – emanate con circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 - per cui i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PNRR hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;

Visto l'art. 17, lett. a), del D.lgs n. 231/2007, come modificato dal D.lgs n. 125/2019, recante: "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" che prevede le verifiche sul titolare effettivo che devono essere effettuate "in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico professionale" e quindi nel momento in cui l'operatore economico sia aggiudicatario;

Visto che per quanto riguarda per gli interventi PNRR, stante le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulle attività di controllo e rendicontazione (Circolare MEF n. 30/2022 già richiamata) per le quali risulta che i soggetti da controllare siano tutti i partecipanti, in quanto lo schema riportato a pag. 26 delle predette Linee Guida, fanno riferimento al controllo *ex ante* sul titolare effettivo anche "durante l'istruttoria delle domande pervenute" per la partecipazione alla gara;

Visto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera g) del d.lgs. 231/2007, tra i destinatari delle disposizioni dello stesso decreto sono ricompresi anche "gli uffici della pubblica amministrazione" nella cui definizione prevista dall'art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, rientrano i Comuni e gli uffici sono tenuti all'applicazione della citata normativa, fatta eccezione delle specifiche prescrizioni afferenti gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II del decreto citato;

Visto che l'art. 3 del d.lgs. 231/2007 prevede l'obbligo per i destinatari delle disposizioni di cui allo stesso decreto, di adottare idonei e appropriati sistemi e procedure finalizzate ad attuare le misure previste in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Visto che tali obblighi devono essere adempiuti utilizzando le informazioni possedute o acquisite dagli stessi destinatari delle dichiarazioni e documentazioni e nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale;

Vista la precedente disposizione in materia di antiriciclaggio per cui l'azione del Presidio operativo stabile del Comune di Prato, viene conformato sulla base dei tre principi fondanti l'attività che sono in sintesi: il principio di collaborazione attiva; principio di proporzionalità nel rispetto del principio della protezione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per cui le operazioni di trattamento in materia sono svolte con particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 4 del d.lgs. 196/2003 (disposizione SG n. 3 del 2025);

Vista l'applicazione della normativa in questione e condivisione dei fini pubblici perseguiti dal legislatore per cui, a seguito di deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 4 marzo 2025, è stato costituito e si è insediato il Presidio operativo stabile ai fini di analisi e controllo delle segnalazioni delle operazioni sospette e di finanziamento del terrorismo (in data 7 maggio 2025);

Visti gli indirizzi della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la recente audizione Anac sulla "Legge annuale sul mercato e sulla concorrenza" nella quale è stata evidenziata la necessità della corretta individuazione del c.d.

“titolare effettivo”, non solo per esigenze di trasparenza e legalità, ma soprattutto nell’ottica della tutela della concorrenza per prevenire casi di offerte combinate o imputabili ad un unico operatore altri fenomeni di alterazione della concorrenza che potrebbero incidere gravemente sul corretto funzionamento del mercato¹;

Tenuto conto che in tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento sia al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) sia al d.lgs. n.125 del 2019 per cui è possibile identificare il titolare effettivo tramite l’applicazione di 3 criteri alternativi che, per comodità si richiamano:

criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

criterio del controllo: sulla base del presente criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1);

criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Visto che solo nel caso in cui, anche attraverso l’applicazione dei tre criteri sopra descritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale “assenza di titolare effettivo”.

1 ANAC sul disegno di legge A.S. n. 1578 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025”* 9a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, 11 novembre 2025, pag 16.

Visto il PIAO 2025-2027, Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, Antiriciclaggio, 2.3.4.4. Identificazione del titolare effettivo approvato con deliberazione di Giunta comunale del n. 46 del 4 febbraio 2025.

DISPONE

1. l'introduzione di uno specifico obbligo dichiarativo del titolare effettivo delle imprese che partecipano alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione di beni e servizi;
2. l'articolo 94 lettera h) del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) che richiama l'"amministratore di fatto" debba intendersi anche come titolare effettivo, ossia come soggetto alla normativa in materia di antiriciclaggio ed individuato sulla base dei criteri succitati;
3. i moduli delle dichiarazioni sostitutive, redatti ai fini di permettere la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, devono esser integrati comprendendo anche la individuazione del titolare effettivo;
4. il responsabile unico del progetto ha la possibilità di verificare eventuali collegamenti "occulti" tra imprese idonei a configurare la fattispecie espulsiva di offerte imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti sudetto e, qualora individui elementi indiziari rilevanti, debba procedere alla comunicazione al Presidio Stabile Antiriciclaggio.

Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Firmato da:

MARIA BENEDETTA DUPUIS

codice fiscale DPSMBN70E56F839X

num.serie: 50112200380837004884746669220431539814

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 05/11/2024 al 05/11/2027